SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 gennaio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 8/L

LEGGE 17 dicembre 1999, n. **511.**

Adesione della Repubblica italiana al protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993.

99G0573

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 dicembre 1999, n. **512.**

Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è alimentato:

a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue;

b) dai rientri previsti dall'articolo 2.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 2-undecies *della legge 31 maggio 1965, n. 575)*

1. All'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a),* sono aggiunte, in fine, le parole: «o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso»;

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo la parola: «titoli» sono inserite le seguenti: «, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso»;

c) al comma 2, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso»;

d) al comma 3, lettera *b)*, dopo le parole: «interesse pubblico» sono inserite le seguenti: «o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso»;

e) al comma 3, lettera *c)*, dopo le parole: «interesse pubblico» sono inserite le seguenti: «o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso».

Art. 3.

(Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

b) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

c) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

e) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

g) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo è attribuita al Comitato di cui al presente articolo, secondo quanto previsto dall'articolo 6.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo.

Art. 4.

(Accesso al Fondo)

1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonchè alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:

a) del delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-*bis*;

c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonchè i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Domanda per l'accesso al Fondo)

1. Quando, ai sensi dell'articolo 416 del codice di procedura penale, è depositata la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, il giudice fa notificare al Fondo l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.

2. Se la persona offesa si costituisce parte civile all'udienza preliminare, ovvero al dibattimento, il giudice fa notificare al Fondo il relativo verbale.

3. Nel giudizio civile l'attore notifica al Fondo l'atto di citazione, prima della costituzione delle parti.

4. La richiesta di pagamento al Fondo è accompagnata dalla copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.

5. La domanda al Fondo per il risarcimento dei danni disposto con sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della presente legge è proposta, a pena di decadenza, per la parte del risarcimento non ottenuta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6.

(Gestione delle domande per l'accesso al Fondo)

1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'articolo 5 è disposta con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 3 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica:

a) dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della legittimazione attiva dell'istante;

b) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di un procedimento penale in corso o di una sentenza definitiva di condanna dell'istante per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale;

c) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata in via definitiva nei confronti dell'istante, o di un procedimento in corso

per l'applicazione di una misura di prevenzione.

2. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna.

3. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.

4. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno.

Art. 7.

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento da emanare entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:

a) individuare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, le modalità di gestione del Fondo;

b) individuare procedure di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione all'applicazione della presente legge;

c) stabilire i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP in relazione a quanto previsto dalla presente legge;

d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'articolo 3;

e) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime;

f) disciplinare l'erogazione delle somme dovute agli aventi diritto in modo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi;

g) disciplinare la procedura e la modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore prevista dall'articolo 6, comma 4.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Per i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è accantonata una quota pari alla metà delle risorse finanziarie disponibili, per le richieste di risarcimento relative al periodo intercorrente tra il 30 settembre 1982 e la data stessa.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, alle modalità per la gestione del Fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4259):

Presentato dall'on. MANTOVANO ed altri il 21 ottobre 1997.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 gennaio 1998, con pareri delle commissioni I, V, VI.

Esaminato dalla II commissione il 10, 23, 29 settembre 1998; il 5, 11 novembre 1998; il 13, 27 gennaio 1999; il 2, 10, 11 febbraio 1999; l'11 marzo 1999.

Relazione scritta annunciata l'11 marzo 1999 (atto n. 4259/*A* - relatore on. SAPONARA).

Esaminato in aula il 12 marzo 1999 e approvato il 26 maggio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4060):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 16 giugno 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 16, 29 settembre 1999; il 14 dicembre 1999 ed approvato il 15 dicembre 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), e successive modificazioni, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2-*undecies.* — 1. L'amministrazione di cui all'art. 2-*sexies* versa all'ufficio del registro:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati *o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;*

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, *al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.* Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'amministratore;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

2. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, *salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;*

b) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;

c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'art. 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile.

3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'art. 5, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico *o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.* Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico *o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso,* con le medesime modalità di cui alla lettera *b).*

4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, che può affidarle all'amministratore di cui all'art. 2-*sexies,* con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 2-*nonies,* entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze di cui al comma 1 dell'art. 2-*decies.*

5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'ufficio del registro.

6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali, l'amministrazione delle finanze procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti due miliardi di lire nel caso di licitazione privata e un miliardo di lire nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del demanio del medesimo Ministero.

7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'art. 2-*decies* e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 416-*bis* del codice penale, è il seguente:

«Art. 416-*bis (Associazione di tipo mafioso).* — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di conces-

sioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare] (4).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

---

(4) Parte soppressa dall'art. 36, comma 2, legge 19 marzo 1990, n. 55, per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, che ha inoltre disposto che «restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previsti conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il testo dell'art. 407, comma 2, lettera *a),* del codice di procedura penale, è il seguente:

«2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza».

— Per il titolo della citata legge n. 575 del 1965, si veda in nota all'art. 2.

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 416 del codice di procedura penale, è il seguente:

«Art. 416 *(Presentazione della richiesta del pubblico ministero).* — 1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice.

La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3.

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove (2)».

---

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 20 marzo-5 aprile 1991, n. 145 (*Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1991, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 416, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 24, 101 e 102, della Costituzione.

Note all'art. 6:

— Per il testo del citato art. 407, comma 2, lettera *a),* del codice di procedure penale, si veda nelle note all'art. 4.

— Per il titolo della citata legge n. 575 del 1965, si veda in nota all'art. 2.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

Nota all'art. 9:

— Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, reca: «Regolamento recante modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni».

00G0002

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 gennaio 2000.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio di alcuni comuni della costa tirrenica e insulari delle regioni Calabria e Campania colpiti da violente mareggiate accompagnate da venti fortissimi e consistenti precipitazioni meteoriche nei giorni 27 e 28 dicembre 1999.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nei giorni 27 e 28 dicembre 1999 una eccezionale ondata di maltempo si è abbattuta sul territorio della regione Calabria e Campania;

Considerato che le avversità atmosferiche hanno causato nel territorio di alcuni comuni della costa tirrenica e insulari delle regioni Calabria e Campania gravissimi danni alle infrastrutture ed ai beni di proprietà privata;

Considerato che il superamento dell'emergenza richiede l'urgente adozione di misure straordinarie per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Vista la delibera della giunta regionale della regione Calabria adottata nella seduta del 29 dicembre 1999, n. 3864, con la quale è stata avanzata la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la delibera della giunta regionale della regione Campania adottata nella seduta del 30 dicembre 1999, n. 8690, con la quale è stata avanzata la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 2000 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 2000 lo stato di emergenza determinatosi nei territori colpiti dagli eventi di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
BIANCO

00A0081

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Nuoro.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Viste le note prot. n. 11192 in data 23 novembre 1999 e n. 24/99/Ris. in data 30 novembre 1999 del direttore dell'ufficio del territorio di Nuoro con le quali sono state comunicate la causa e il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio medesimo;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni

compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Atteso che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è stato determinato da problemi tecnici connessi all'introduzione del nuovo sistema informativo catastale;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Nuoro, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Nuoro nei giorni 23, 24 e 25 novembre 1999.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 24 dicembre 1999

Il direttore compartimentale: MARTINI

00A0005

DECRETO 29 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di San Benedetto del Tronto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LE MARCHE

Vista la legge 29 settembre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la direttoriale n. 62954/V del 22 novembre 1999 con la quale si dispone la chiusura al pubblico dell'ufficio del registro di San Benedetto del Tronto per il giorno 29 novembre 1999, al fine di consentire il corretto espletamento delle operazioni di trasloco dei relativi arredi, attrezzature tecniche, macchinari, ecc., presso i nuovi locali adibiti a sede dell'ufficio delle entrate della città, attivato in data 30 novembre 1999;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di San Benedetto del Tronto è accertato per il giorno 29 novembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 29 dicembre 1999

Il direttore regionale: DE MUTIIS

00A0082

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 novembre 1999.

Contingente in valore nominale del dittico di monete d'argento da L. 2.000, celebrative dell'Anno Duemila.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 1997, n. 96, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete nei tagli da lire mille e duemila;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1998, n. 503259, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1998, che autorizza l'emissione di un dittico di monete d'argento da L. 2.000, celebrative dell'Anno Duemila;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1998, n. 504500, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245

del 20 ottobre 1998, che disciplina le modalità di cessione del suddetto dittico nella versione fior di conio ed in quella proof;

Ritenuto di dover determinare il contingente delle suddette monete;

Decreta:

Il contingente in valore nominale del dittico di monete d'argento da L. 2.000, celebrative dell'Anno Duemila, è stabilito in complessive L. 176.592.000, pari a n. 44.148 pezzi, di cui:

L. 145.072.000, pari a n. 36.268 dittici in versione fior di conio;

L. 31.520.000, pari a n. 7.880 dittici in versione proof.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1999

p. *Il direttore generale:* GUGLIELMINO

00A0087

DECRETO 5 gennaio 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni relativi all'emissione del 30 dicembre 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1999 che ha disposto per il 30 dicembre 1999 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 dicembre 1999;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 dicembre 1999 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 dicembre 1999 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantre giorni è risultato pari a € 98,29.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000, ammonta a L. 116.078.630.387 per i titoli a 183 giorni con scadenza 30 giugno 2000.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 183 giorni è risultato pari a € 97,57.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 5 gennaio 2000

p. *Il direttore generale:* GRILLI

00A0121

DECRETO 5 gennaio 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Decreta:

Per il 14 gennaio 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 14 aprile 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 4.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverranno con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 gennaio 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2000

p. *Il direttore generale:* GRILLI

00A0120

DECRETO 5 gennaio 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Decreta:

Per il 14 gennaio 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 15 gennaio 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 gennaio 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2000

p. *Il direttore generale:* GRILLI

00A0122

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 dicembre 1999.

Annullamento del decreto ministeriale 4 ottobre 1999 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Verona Nuova - Coop. sociale a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministero del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 1999, con il quale la società cooperativa «Verona Nuova - Coop. sociale a r.l.», con sede in Verona, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Gervasio Golin ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza in data 4 agosto 1999 del tribunale civile e penale di Verona, con la quale è stato dichiarato il fallimento della cooperativa in questione;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 4 ottobre 1999, con il quale la società cooperativa «Verona Nuova - Coop. sociale a r.l.», con sede in Verona, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Maddalena Buoniconti, in data 20 marzo 1989, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Gervasio Golin, è annullato.

Roma, 7 dicembre 1999

p. *Il Ministro*: CARON

00A0044

DECRETO 7 dicembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Promabit - Società cooperativa a r.l.», in Pescara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 27 settembre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Promabit - Società cooperativa a r.l.», già «Prima casa a r.l.», già «Concooper consorzio cooperative abruzzesi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pescara, dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Promabit - Società cooperativa a r.l.», già «Prima casa a r.l.», già «Concooper consorzio cooperative abruzzesi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pescara, costituita in data 18 novembre 1981, con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Di Gianvito di Roseto degli Abruzzi, omologato dal tribunale di Teramo, con decreto in data 9 dicembre 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Riccardo De Luca, nato a Pescara l'8 gennaio 1960 con studio in corso Manthonè n. 62, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 dicembre 1999

p. *Il Ministro*: CARON

00A0045

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate;

Preso atto che dette cooperative a seguito degli accertamenti effettuati risultano trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 18 novembre 1999 — dal Comitato centrale per le cooperative — che, con voto unanime nei confronti delle cooperative sottoelencate debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori;

In applicazione del decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte per atto dell'autorità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa Mista Agricola a r.l. «La Zagara», con sede sociale in Avellino, costituita in data 17 febbraio 1986 per rogito notaio dott. Pellegrino D'Amore, repertorio n. 20626, registro società n. 4401 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1582/217457);

2) società cooperativa per la pesca prod./lav. «Cooperativa ittica per l'Irpinia», con sede sociale in Avellino, costituita in data 14 marzo 1968 per rogito notaio dott. A. Capasso, repertorio n. 10076, registro società n. 1091 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 525/105058).

Avellino, 20 dicembre 1999

Il direttore: D'ARGENIO

00A0046

DECRETO 27 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Nuova Teverina», in Bassano Teverina.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società coopertiva edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissiario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «La Nuova Teverina», con sede in Bassano Teverina, costituita per rogito notaio dott. Pierantoni Claudio in data 15 aprile 1942, repertorio n. 45987, registro delle società n. 1492, B.U.S.C. n. 35/35944.

Viterbo, 27 dicembre 1999

Il direttore: BARBATO

00A0047

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

ORDINANZA 30 dicembre 1999.

Istruzioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli istituti di psicoterapia ai sensi dell'art. 2, comma 1, del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto il regolamento emanato con decreto in data 11 dicembre 1998, n. 509 in attuazione del disposto dell'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede l'adozione di un'apposita ordinanza per stabilire le modalità per la presentazione delle istanze di riconoscimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota n. 247 del 7 ottobre 1999;

Visto il parere della predetta commissione tecnico-consultiva, espresso nella riunione del 19 novembre 1999;

Ordina:

Art. 1.

Gli istituti che intendono ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, devono produrre, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza, apposita istanza da indirizzare, in triplice copia, tramite raccomandata a.r., al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti.

La predetta istanza, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale e dal gestore dell'istituto stesso, va proposta per l'intero corso legale degli studi, in carta da bollo, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 2.

L'istanza di cui al precedente art. 1, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato *A,* deve essere corredata dalla seguente documentazione:

A) *Documentazione relativa al gestore.*

A.1 Se il gestore è persona fisica:

1) certificato di nascita;

2) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;

3) certificato attestante l'assenza di carichi penali pendenti.

A. 2) Se il gestore è una società-persona giuridica.

1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

2) certificato della cancelleria del tribunale competente, di data non anteriore a tre mesi, da cui si rilevi l'esistenza della società, con gli estremi di registrazione e con l'indicazione del nominativo del rappresentante legale e dei componenti dell'eventuale consiglio di amministrazione.

A. 3) Se il gestore è un'associazione o una fondazione:

1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché dell'eventuale provvedimento di riconoscimento giuridico dell'ente;

2) certificato della competente prefettura che attesti l'esistenza dell'ente e il nominativo del rappresentante legale.

A. 4) Se il gestore è un ente ecclesiastico:

1) certificato della competente prefettura o della cancelleria del tribunale da cui risulti l'esistenza dell'ente ed attestante il nominativo del rappresentante legale;

2) nulla-osta della competente autorità ecclesiastica alla richiesta del riconoscimento legale.

A. 5) Se il gestore è un ente pubblico territoriale:

1) copia autenticata della deliberazione consiliare relativa alla richiesta di attivazione dell'istituto.

In tutti i casi di cui ai precedenti punti, escluso il punto *A.1),* devono inoltre essere allegati i seguenti certificati relativi al rappresentante legale:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (di data non anteriore a tre mesi);

3) certificato di godimento dei diritti politici (di data non anteriore a tre mesi);

4) *curriculum* firmato sui requisiti professionali posseduti;

5) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;

6) certificato attestante l'assenza di carichi penali pendenti.

B) *Documentazione relativa all'indirizzo scientifico-culturale.*

B. 1) Relazione, sottoscritta dal gestore, comprovante la validità dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale dell'istituto e le evidenze scientifiche che dimostrino la sua efficacia, nonché la tradizione scientifica cui tale indirizzo fa riferimento.

B. 2) Relazione comprovante le caratteristiche del programma formativo, da cui risulti:

a) il monte ore annuo complessivo e sua ripartizione;

b) l'articolazione della didattica negli insegnamenti teorici e nei tirocini pratico-clinici.

B. 3) Relazione indicante le modalità e i criteri di ammissione all'istituto, i sistemi di valutazione intermedi e finali degli allievi, i criteri per l'assegnazione dell'attestato finale.

C) *Documentazione relativa al tirocinio.*

C. 1) Copia delle convenzioni con strutture o servizi pubblici e privati accreditati, eventualmente condizionate al riconoscimento dell'istituto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto n. 509 del 1998.

D) *Documentazione relativa al corpo docente e non docente.*

D.1) Prospetto relativo alla composizione e alla qualificazione del corpo docente (titoli didattici e accademici, idoneamente documentati), nonché del personale non docente in servizio presso l'istituto.

Il rappresentante legale è tenuto ad indicare con dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, il corso di insegnamento affidato a ciascun docente e il monteore relativo allo stesso.

E) *Documentazione relativa alle strutture.*

E. 1) Dichiarazione del gestore o del rappresentante legale relativa al titolo giuridico di disponibilità dei locali e delle strutture didattico-formative corredata dalla pianta planimetrica.

F) *Documentazione relativa alle risorse finanziarie.*

F. 1) Copia dell'ultimo bilancio preventivo e del consuntivo approvati dai competenti organi dell'istituto, corredati da una analitica situazione patrimoniale nelle ipotesi *A/2, A/3, A/4* e *A/5*;

2) Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, nell'ipotesi *A/1.*

Gli istituti richiedenti sono tenuti altresì a redigere in triplice copia le tabelle 1, 2, 3 e 4 di cui all'allegato *B* della presente ordinanza, sottoscritte dal gestore, e a trasmetterle al Ministero.

La documentazione sopra richiamata, nei casi previsti dal regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, può essere prodotta con dichiarazione sostitutiva, ai sensi del predetto provvedimento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1999

Il Ministro: ZECCHINO

ALLEGATO *A*

Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti - Piazzale Kennedy, 20 - 00144 ROMA

OGGETTO. Richiesta di riconoscimento legale, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, per l'abilitazione ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia dell'istituto .... avente sede legale .... in .... di cui è gestore ...l... signor .... nat... a .... il.......................... residente a .... e rappresentante legale ...l... signor .... nat... a ....il .... residente a...

I sottoscritti .... nella rispettiva qualità di gestore e di rappresentante legale dell'istituto indicato in oggetto, ne chiedono il riconoscimento ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

A tal fine allegano i seguenti documenti:

A) Documentazione relativa al gestore:
....
....

B) Documentazione relativa all'indirizzo scientifico-culturale:
....
....

C) Documentazione relativa al tirocinio:
....
....

D) Documentazione relativa al corpo docente e non docente:
....
....

E) Documentazione relativa alle strutture:
....
....

E) Documentazione relativa alle risorse finanziarie:
....
....

Data, ...

Firma del gestore e del rappresentante legale

ALLEGATO B

Tab. 1 - Numero degli insegnamenti attivati e da attivare

Anno accademico	Tipo insegnamenti	Numero obbligatori	Numero integrativi (eventuali)	Totale
1° anno	Di base			
	Caratterizzanti			
2° anno	Di base			
	Caratterizzanti			
3° anno	Di base			
	Caratterizzanti			
4°anno	Di base			
	Caratterizanti			

Tab. 2 - Modalità di copertura dei corsi di insegnamento (per ciascun anno accademico)

Anno di corso.....	N° Insegnamenti di base	N° Insegnamenti caratterizzanti
Corsi tenuti da docenti di università statali e non		
Corsi tenuti da altri docenti		
Di cui iscritti ad albi professionali		
Di cui negli elenchi degli psicoterapeuti		
Di cui con esperienza professionale psicoterapeutica superiore a 5 anni		
Totale		

Tab. 3- Documentazione relativa alle strutture

	Numero	Superficie utile (mq)	Disponibilità (mq)				Disponibilità di altre strutture (mq) (**)
			in proprietà	affitto	uso gratuito	comodato	
Aule							
Laboratori (*)							
Biblioteche							
Uffici per docenti							
Uffici per amministrativi							
Spazi liberi per studenti							
Altro (specificare)							

(*) Specificare il tipo (se è disponibile più di un laboratorio, fornire le richieste informazioni per ciascun laboratorio)

(**) Da indicare in apposito elenco

Tab. 4 - Piano finanziario delle spese di funzionamento

Anno accademico
di inizio...........

Spese (valori in milioni di lire)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
Personale docente				
Personale non docente				
Funzionamento				
TOTALE				

Entrate (valori in milioni di lire)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
Contributo dell'istituzione				
Tasse e contributi degli studenti				
Contributi di altri Enti pubblici e privati				
TOTALE				

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
Differenza tra Entrate e Spese				

00A0043

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TERAMO

DECRETO RETTORALE 17 dicembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 27 gennaio 1998, art. 2, comma 4, che prevede la possibilità di istituire corsi nel territorio sede dell'Ateneo con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Teramo, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 22 ottobre 1996, così come modificato per quanto riguarda la annessa tabella 1 con decreto rettorale 28 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 1997;

Visto il decreto del M.U.R.S.T. del 16 dicembre 1996 relativo alle modificazioni degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore giuridico e in particolare l'art. 12 della tabella XLV/7 allegata;

Visto il verbale del nucleo di valutazione e controllo di gestione del 24 giugno 1998;

Visto il verbale del senato accademico del 21 settembre 1999 con il quale viene approvata la proposta del consiglio di facoltà di giurisprudenza del 13 luglio 1999 concernente l'istituzione della scuola di specializzazione in «diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione» e con il quale viene conseguentemente deliberata ai sensi dell'art. 129, commi 1 e 2, dello statuto di Ateneo la modifica/integrazione della tabella 1 annessa allo statuto stesso;

Visto il verbale del comitato del coordinamento delle università abruzzesi del 30 settembre 1999 con il quale approva l'istituzione della scuola di specializzazione in «diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione» presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Teramo;

Visto il verbale del consiglio di amministrazione del 1° ottobre 1999 con il quale è deliberata l'istituzione della scuola di specializzazione in «diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione» nonché la modifica di statuto relativamente all'inserimento della predetta scuola nella tabella 1;

Decreta:

La «tabella 1» dello statuto dell'Università degli studi di Teramo, di cui al decreto rettorale n. 128 dell'11 ottobre 1996 e al decreto rettorale 28 luglio 1997, è modificata nel senso che al punto 1 «Facoltà di giurisprudenza» si aggiunge la «scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione».

Il presente provvedimento viene inserito nella raccolta ufficiale dell'ateneo.

Teramo, 17 dicembre 1999

Il rettore: RUSSI

00A0048

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 26 ottobre 1999), **coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 1999, n. 487,** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1999), **recante: «Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, relativo alla partecipazione di personale militare alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron, è prorogato fino al *31 dicembre 1999.*

2. Le missioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni per le stesse previste dagli articoli 3-*bis*, commi 3 e 4, 3-*quater,* commi 2 e 3, 3-*quinquies*, comma 2, 3-*sexies*, comma 2, e 3-*septies* del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269 (Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo), è il seguente:

«1. I termini previsti dagli articoli 3-*bis*, commi 1 e 2, 3-*quater*, comma 1, 3-*quinquies*, comma 1, e 3-*sexies,* comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, relativi alla partecipazione di personale militare alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, sono prorogati fino al 30 settembre 1999».

— Il testo degli articoli 3-*bis*, commi 3 e 4, 3-*quater*, commi 2 e 3, 3-*quinquies*, comma 2, 3-*sexies*, comma 2, e 3-*septies* del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77 (Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace), è il seguente:

«Art. 3-*bis*. — 1-2. (*Omissis*).

3. Al personale appartenente ai contingenti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

4. Per le finalità e nei termini temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economica, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 2.000 milioni».

«Art. 3-*quater*. — 1. (*Omissis*).

2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico prevista dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.

3. Nel quadro delle attività di cui al comma 1 è autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42».

«Art. 3-*quinquies*. — 1. (*Omissis*).

2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428».

«Art. 3-*sexies*. — 1. (*Omissis*).

2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42».

«Art. 3-*septies*. — 1. Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies* e 3-*sexies* si applicano le disposizioni sul trattamento assicurativo previste dall'art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.

2. Al personale di cui agli articoli 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies* e 3-*sexies* si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174».

Art. 2.

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, relativo alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, è prorogato fino al *31 dicembre 1999.*

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 2, commi 1, 2 e 2-*bis* del citato decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, è il seguente:

«1. Per le finalità previste nella risoluzione ONU n. 1244 del 10 giugno 1999, è autorizzata, a decorrere dal 15 giugno 1999 e fino

al 30 settembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 2.650 militari alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della «ex» Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301.

2-*bis*. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continuano ad essere attribuiti il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità. In caso di decesso per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione in Kosovo ed in Macedonia, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981. n. 308. In caso di invalidità per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981; n. 308, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Al personale militare di cui al comma 1 del presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro competente è il tribunale militare di Roma. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'art. 3, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185».

Art. 3.

1. Per le finalità previste dalla risoluzione ONU n. 1264 del 15 settembre 1999, è autorizzata, a decorrere dal 20 settembre 1999 e fino al *31 dicembre 1999,* la partecipazione di un contingente di seicento militari alla missione di pace a Timor Est.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Indonesia e dell'Australia e fino alla data di uscita dagli stessi e comunque non oltre il *31 dicembre 1999,* il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80 per cento per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni.

3. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità. In caso di decesso per causa di servizio connesso all'espletamento della missione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

4. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro competente è il tribunale militare di Roma. Allo stesso personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applica l'articolo 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

Riferimenti normativi:

— Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (in *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 1926, n. 134), reca: «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero».

— La legge 18 maggio 1982, n. 301, reca: «Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento». Le disposizioni in materia di trattamento assicurativo sono previste dall'art. 1, che qui si riporta:

«Art. 1. — 1. Al personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie, per la difesa degli interessi esterni del Paese, e di contributo alla sicurezza internazionale, nel periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento e per la durata dello stesso si applicano l'art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e l'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi connessi all'impiego in dette zone o comunque derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Gli eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle ordinarie disponibilità di bilancio dei Ministeri competenti».

— Il testo dell'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308 (Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti), e il seguente:

«Art. 3. — La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.

È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se più favorevole, quanto

previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge.

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 1974, n. 120.

— Il regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, reca: «Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo e, in caso di morte, alle loro famiglie» (in *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1926, n. 185).

— Il testo dell'art. 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), è il seguente:

«Art. 3. — Non possono ottenere il passaporto:

a) (Omissis).

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica».

Art. 3-*bis*.

1. *Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.*

Art. 4.

1. *All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 55.486 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 48.505 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 6.981 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 4.036 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lire 1.300 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per lire 370 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per lire 1.275 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.*

2. *All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 71.808 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 25.736 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 46.072 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 45.673 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per lire 399 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.*

3. *All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 28.687 milioni per il 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.*

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, può essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del tesoro. Nessuna indennità è dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato è corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio:

a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato;

b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilità, se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennità di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministero del tesoro».

Art. 4-*bis*.

1. *Il Ministro della difesa, per far fronte alle esigenze di sostegno sanitario del personale impiegato nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta norme volte a semplificare la disciplina delle attività sanitarie ed a snellirne le procedure.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A11416

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 gennaio 2000

Dollaro USA	1,0284
Yen giapponese	108,09
Dracma greca	330,65
Corona danese	7,4436
Corona svedese	8,6450
Sterlina	0,62620
Corona norvegese	8,1945
Corona ceca	36,027
Lira cipriota	0,57757
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,63
Zloty polacco	4,1897
Tallero sloveno	199,6150
Franco svizzero	1,6079
Dollaro canadese	1,5010
Dollaro australiano	1,5738
Dollaro neozelandese	1,9942
Rand sudafricano	6,2300

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A0143

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciproterone acetato»

Estratto decreto G n. 666 del 10 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale a denominazione generica: CIPROTERONE ACETATO nelle forme e confezioni: «300 mg/3 ml soluzione iniettabile» per uso intramuscolare, «50 mg compresse» 25 compresse e «100 mg compresse» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli n. 11, codice fiscale n. 00750320152.

Produttore:

per la confezione «300 mg/3 ml soluzione iniettabile» per uso intramuscolare: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Schering AG, Muellerstrasse, 178 - Berlino (Germania);

per le confezioni compresse da 50 mg e 100 mg: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Schering S.A. Lys-Lez Lannoy (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«300 mg/3 ml soluzione iniettabile» per uso intramuscolare;

A.I.C. n. 033285038/G (in base 10), 0ZRSXG (in base 32);

classe «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 9 e art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotta del 20%.

«50 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 033285040/G (in base 10), 0ZRSXJ (in base 32);

classe «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 9 e art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotta del 20%.

«100 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033285053/G (in base 10), 0ZRSXX (in base 32);

classe «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 9 e art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotta del 20%.

Composizione:

una fiala contiene:

principio attivo: ciproterone acetato 300 mg.;

eccipienti: benzile benzoato 1855,80 mg, olio di ricino per preparazioni iniettabili 1060,20 mg.;

ogni compressa da 50 mg contiene:

principio attivo: ciproterone acetato 50 mg.;

eccipienti: lattosio 110,50 mg, amido di mais 59,50 mg, polivinilpirrolidone 25.000 2,5 mg, silice colloidale 2,0 mg, stearato di magnesio 0,50 mg.;

ogni compressa da 100 mg contiene:

principio attivo: ciproterone acetato 100 mg.;

eccipienti: lattosio 193,0 mg, amido di mais 100,0 mg, polivinilpirrolidone 25.000 4,0 mg, magnesio stearato 3,0 mg.

Indicazioni terapeutiche:

per la confezione «300 mg/3 ml soluzione iniettabile» per uso intramuscolare sono: trattamento del carcinoma prostatico inoperabile;

per la confezione «compressa da 50 mg» sono: riduzioni dell'istinto sessuale patologicamente aumentato od alterato nell'uomo adulto (ipersessualità a deviazioni sessuali); trattamento del carcinoma prostatico inoperabile sia come monoterapia in alternativa all'orchiectomia a agli LHRH agonisti sia in associazione a uno di questi provvedimenti.

per la confezione «compressa da 100 mg» sono: trattamento del carcinoma prostatico inoperabile sia come monoterapia in alternativa all'orchiectomia a agli LHRH agonisti sia in associazione a uno di questi provvedimenti.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11378

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceporex»

Estratto decreto n. 699 del 15 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CEPOREX, anche nella forma e confezione: «1 G compresse rivestite» blister contenente 12 compresse rivestite per uso orale (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Fleming n. 2, codice fiscale n. 00212840235.

Produttore: la produzione ed il confezionamento primario sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Verona, Via A. Fleming, n. 2, il confezionamento terminale ed i con-

trolli possono essere effettuati sia dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2, sia dalla società Sofar S.p.a., nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze n. 40.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 g compresse rivestite» blister contenente 12 compresse rivestite per uso orale;

A.I.C. n. 022086161 (in base 10), 0P20JK (in base 32);

classe «C»;

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: cefalexina 1 g.;

eccipienti: cellulosa microcristallina 114,40 mg, magnesio stearato 13,80 mg, metilidrossipropilcellulosa 19,61 mg, titanio biossido (E 171) 0,39 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Ceporex» è un antibiotico battericida del gruppo delle cefalosporine attivo nei confronti di una ampia gamma di organismi gram-positivi e gram-negativi. È indicato nel trattamento delle sottoelencate forme infettive sostenute da batteri sensibili:

apparato respiratorio: bronchiti acute e croniche, bronchiettasie infette e polmoniti batteriche;

infezioni otorinolaringoiatriche: otiti medie, mastoiditi, sinusiti, tonsilliti follicolari e faringiti;

infezioni dell'apparato urinario: pielonefriti acute e croniche, cistiti e prostatiti;

infezioni ostetrico-ginecologiche;

infezioni cutanee, ossee e dei tessuti molli;

gonorrea e sifilide (quando il paziente è ipersensibile alla penicillina).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11387

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimesulide RKG»

Estratto decreto n. 727 del 22 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: NIMESULIDE RKG nelle forme e confezioni: «100 mg compresse» 30 compresse; «200 mg compresse» 15 compresse, «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine, «200 mg supposte» 10 supposte alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: RKG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Menotti Ciro, 1/a, Italia, codice fiscale 11274810156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033052010 (in base 10), 0ZJPCB (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A nota 66»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a., stabilimento sito in Italia, via, G. Galilei, 7 - Pero (Milano) (produzione, confezionamento, controllo).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: dioctilsolfosuccinato sodico 1,5 mg; idrossipropilcellulosa 0,8 mg; lattosio 153,7 mg; sodio amido glicolato 35 mg; cellulosa microcristallina 100 mg; olio vegetale idrogenato 8 mg; magnesio stearato 1 mg.

confezione: «200 mg compresse» 15 compresse;

A.I.C. n. 033052022 (in base 10), 0ZJPCQ (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992)'

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a. stabilimento sito in Italia, via G. Galilei, 7 - Pero (Milano) (produzione, confezionamento, controllo).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: nimesulide 200 mg.;

eccipienti: dioctilsolfosuccinato sodico 3 mg; idrossipropilcellulosa 1,6 mg; lattosio 307,4 mg; sodio amido glicolato 70 mg; cellulosa microcristallina 200 mg.; olio vegetale idrogenato 16 mg; magnesio stearato 2 mg.

confezione: «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 033052034 (in base 10); 0ZJPD2 (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «A nota: 66»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a. stabilimento sito in Italia, via G. Galilei, 7 - Pero (Milano) (produzione, confezionamento, controllo).

Composizione: 1 bustina contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg.;

eccipienti: cetomacrogol 1000, 8 mg; saccarosio 1,805 mg; maltodestrine 15 mg; acido citrico 30 mg; aroma arancio 42 mg.

confezione: «200 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 033052046 (in base 10), 0ZJPDG (in base 32);

forma farmaceutica: supposta;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a. stabilimento sito in Italia, via G. Galilei, 7 - Pero (Milano) (produzione, confezionamento, controllo).

Composizione: 1 supposta contiene:

principio attivo: nimesulide 200 mg.;

eccipienti: polisorbato 61, 575 mg; gliceridi semisintetici solidi 575 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da piressia, in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11381

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flaminide»

Estratto decreto n. 742 del 25 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FLAMINIDE, nelle forme e confezioni: «100 mg compresse rivestite» 30 compresse; «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43 - 20149 Italia, codice fiscale 04485620159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 033358019 (in base 10), OZU063 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A nota: 66»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmaceutici Formenti S.p.a. stabilimento sito in Origgio (Italia), via Di Vittorio, 2 (tutte).

Composizione: 1 compressa rivestita 100 mg.:

principio attivo: nimesulide 100 mg.;

eccipienti: sodio laurilsolfato 1,5 mg; sodio carbossimetilcellulosa reticolata 6 mg; cellulosa microcristallina 96 mg; lattosio monoidrato 10 mg; polivinilpirrolidone 5 mg; magnesio stearato 1,5 mg; idrossipropilmetilcellulosa 5 mg; titanio biossido 3 mg; talco 2 mg.

confezione: «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 033358021 (in base 10), OZU065 (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «A nota 66»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmaceutici Formenti S.p.a. stabilimento sito in Origgio (Italia), via Di Vittorio, 2 (tutte).

Composizione: 1 bustina di granulato 100 mg.:

principio attivo: nimesulide 100 mg.;

eccipienti: acesulfame sale di potassio 20 mg; palmitostearato di saccarosio 2 mg; alginato di propilenglicole 150 mg; acido citrico anidro 60 mg; aroma arancio 200 mg; lattosio anidro 1448 mg; sodio carbossimetilcellulosa reticolata 20 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da piressia, in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11379

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mesalazina»

Estratto decreto n. 761 del 29 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico MESALAZINA nelle forme e confezioni: «400 mg compresse gastroresistenti»; «30 compresse gastroresistenti da 400 mg»; «400 mg compresse gastroresistenti»; «50 compresse gastroresistenti da 400 mg», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90, c.a.p. 04011 - Italia, codice fiscale 00130300874.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «400 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse gastroresistenti da 400 mg;

A.I.C. n. 032871016/G (in base 10), 0ZC4M8 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa gastroresistente;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Novopharm LTD., stabilimento sito in Ontario (Canada), 30 Novopharm Court, Scarborough (produzione del prodotto finito); Wyeth Lederle S.p.a., stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 (confezionamento, controllo prodotto finito, rilascio dei lotti).

Composizione: 1 compressa gastroresistente:

principio attivo: acido 5 amino salicilico 400 mg;

eccipienti: povidone 20,14 mg; mannitolo 90,25 mg; sodio amido glicolato 14,84 mg; magnesio stearato 4,77 mg; cera carnauba 0,02 mg; idrossipropil metil cellulosa 8,15 mg; talco 10,75 mg; trietil citrato 3,77 mg; copolimero acido metacrilico 75,5 mg; copolimero neutro di metacrilato ed etacrilato 7,5 mg; ossido di ferro rosso (E172) 3,36 mg; titanio biossido (E171(1,46 mg; propilen glicole 0,97 mg; ossido di ferro nero (E172) 0,24 mg; potassio 0,3 mg; gomma xantham 0,1 mg; sodio citrato 0,05 mg.

confezione: «400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse gastroresistenti da 400 mg;

A.I.C. n. 032871028G (in base 10), 0ZC4MN (in base 32);

forma farmaceutica: compressa gastroresistente;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Novopharm LTD, stabilimento sito in Ontario (Canada), 30 Novopharm Court, Scarborough (produzione del prodotto finito); Wyeth Lederle S.p.a., stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 (confezionamento, controllo prodotto finito, rilascio dei lotti).

Composizione: 1 compressa gastroresistente:

principio attivo: acido 5 amino salicilico 400 mg;

eccipienti: povidone 20,14 mg; mannitolo 90,25 mg; sodio amido glicolato 14,84 mg; magnesio stearato 4,77 mg; cera carnauba 0,02 mg; idrossipropil metil cellulosa 8,15 mg; talco 10,75 mg; trietil citrato 3,77 mg; copolimero acido metacrilico 75,5 mg; copolimero neutro di metacrilato ed etacrilato 7,5 mg; ossido di ferro rosso

(E172) 3,36 mg; titanio biossido (E171) 1,46 mg; propilen glicole 0,97 mg; ossido di ferro nero (E172) 0,24 mg; potassio sorbato 0,3 mg; gomma xantham 0,1 mg; sodio citrato 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11368

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iperpro»

Estratto decreto n. 768 del 29 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale IPERPRO nelle forme e confezioni: «2 mg compresse»; 30 compresse 2 mg e «4 mg compresse», 20 compresse 4 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele (Latina), strada statale 156 km 50, c.a.p. 04010 - Italia, codice fiscale 00192900595.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 mg compresse» 30 compresse 2 mg;

A.I.C. n. 032942017 (in base 10), 0ZF9Y1 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pfizer Italiana S.p.a., stabilimento sito in Italia, s.s. 156 km 50 - Borgo San Michele (Latina) (tutte - produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: doxazosin mesilato 2,43 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 75,17 mg; lattosio 40 mg; amido glicolato sodico 1,2 mg; magnesio stearato 1,08 mg; sodio laurilsolfato 0,12 mg;

confezione: «4 mg compresse» 20 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 032942029 (in base 10), 0ZF9YF (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «B»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pfizer Italiana S.p.a., stabilimento sito in Italia, s.s. 156 km 50 - Borgo San Michele (Latina) (tutte - produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: doxazosin mesilato 4,85 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 150,35 mg; lattosio 80 mg; amido glicolato sodico 2,4 mg; magnesio stearato 2,16 mg; sodio laurilsolfato 0,24 mg;

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11395

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eparina calcica»

Estratto decreto n. 770 del 29 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico EPARINA CALCICA nelle forme e confezioni: «5.000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale; «5.000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite; «12.500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale; «12.500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm G.m.b.H, con sede legale e domicilio fiscale in Ulm, Graf-Arco Strasse, 3, CAP D-89070 - Germania, codice fiscale DE812425448.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5.000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

A.I.C. n. 033064015/G (in base 10), 0ZK12H (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.B.N. Savio S.r.l., stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova) - Italia, via E. Bazzano n. 14 (produzione completa).

Rilascio dei lotti: I.B.N. Savio S.r.l.

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: eparina calcica purificata da edta 5.000 UI;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettibili 0,2 ml;

confezione: «5.000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 033064027/G (in base 10), 0ZK12V (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.B.N. Savio S.r.l., stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova) - Italia, via E. Bazzano n. 14 (produzione completa).

Rilascio dei lotti: I.B.N. Savio S.r.l.

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: eparina calcica purificata da edta 5.000 UI;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettibili 0,2 ml;

confezione: «12.500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

A.I.C. n. 033064039/G (in base 10), 0ZK137 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.B.N. Savio S.r.l., stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova) - Italia, via E. Bazzano n. 14 (produzione completa).

Rilascio dei lotti: I.B.N. Savio S.r.l.

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: eparina calcica purificata da edta 12.500 UI;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettibili 0,5 ml;

confezione: «12.500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 033064041/G (in base 10), 0ZK139 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.B.N. Savio S.r.l., stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova) - Italia, via E. Bazzano n. 14 (produzione completa).

Rilascio dei lotti: I.B.N. Savio S.r.l.

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: eparina calcica purificata da edta 12.500 UI;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettibili 0,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11380

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piperacillina»

Estratto decreto n. 771 del 29 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PIPERACILLINA per uso umano a denominazione comune nelle forme e confezioni: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 1 g + fiala solvente 2 ml; «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 2 g + fiala 4 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Baycare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - Italia, codice fiscale 11654650156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 1 flaconcino polvere 1 g + fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 033039013/G (in base 10), 0ZJ8P5 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A» nota 55;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore:

Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., stabilimento sito in Sanremo - Italia, via Dante Alighieri, 71 (produzione completa);

Get S.r.l., stabilimento sito in Sanremo - Italia, via Ariosto, 15/17 (controllo qualità).

Composizione: flaconcino polvere (dati espressi per 1 flaconcino):

principio attivo: piperacillina sodica 1042 mg;

eccipiente: XXX;

Composizione: fiala solvente (dati espressi per 1 fiala):

principio attivo: XXX;

eccipienti:

lidocaina cloridrato 10 mg;

acqua per preparazioni iniettabili 2 ml;

confezione: 1 flaconcino polvere 2 g + fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 033039025/G (in base 10), 0ZJ8PK (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A» nota 55;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore:

Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., stabilimento sito in Sanremo - Italia, via Dante Alighieri, 71 (produzione completa);

Get S.r.l., stabilimento sito in Sanremo - Italia, via Ariosto, 15/17 (controllo qualità).

Composizione: flaconcino polvere (dati espressi per 1 flaconcino):

principio attivo: piperacillina sodica 2084 mg;

eccipiente: XXX.

Composizione: fiala solvente (dati espressi per 1 fiala):

principio attivo: XXX;

eccipienti:

lidocaina cloridrato 20 mg;

acqua per preparazioni iniettabili 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11377

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimesulide»

Estratto decreto n. 777 del 2 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NIMESULIDE per uso umano a denominazione comune nelle forme e confezioni: «100 mg granulato per sospensione orale 30 bustine», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: I.B.N. - Istituto Biologico Nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio (Ferrara), via Cavour, 11, c.a.p. 20122 - Italia, codice fiscale 10168120151.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 100 mg granulato per sospensione orale 30 bustine;

A.I.C. n. 033089018/G (in base 10), 0ZKTHU (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per soluzione orale;

classe: «A» nota 66;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore:

Lamps S. Prospero S.p.a., stabilimento sito in S. Prospero (Modena) - Italia, via della Pace, 25/A (produzione completa);

Fine Foods NTM S.p.a., stabilimento sito in Brembate (Bergamo) - Italia, via dell'Artigianato, 8/10 (produzione completa).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: cetomacrogol 1000 8 mg; saccarosio F.U. 1805 mg; maltodestrine 15 mg; acido citrico F.U. 30 mg; aroma arancio 42 mg;

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da piressia, in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11343

Autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale per uso umano «Lattulosio»

Estratto decreto n. 778 del 2 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LATTULOSIO per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «"66,7% sciroppo" flacone da 200 ml», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Baycare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130, Italia, codice fiscale 11654650156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «66,7% sciroppo» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 0336681014/G (in base 10), 103VMQ (in base 32);

forma farmaceutica: sciroppo;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: L. Molteni & C. dei f.lli Alitti società di esercizio S.p.a., stabilimento sito in Scandicci (Firenze) - Italia, strada statale n. 67, località Granatieri (produzione completa). Bayer S.p.a. stabilimento sito in Garbagnate Milanese, via delle Groane n. 126 (controllo sul prodotto finito).

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: lattulosio 66,7 g;

eccipiente: aroma curt georgi n. 7-*bis* 0,06 g; acido citrico 0,05 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 779 del 2 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LATTULOSIO per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «66,7% sciroppo» flacone da 200 ml, «10 g granulato per soluzione orale» 20 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dorom S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Rozzano (Milano), via Volturno n. 48 - Quinto De' Stampi, c.a.p. 20089, codice fiscale 09300200152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «66,7% sciroppo» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 033239017/G (in base 10), 0ZQCZ9 (in base 32);

forma farmaceutica: sciroppo;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Monsanto Italiana S.p.a., stabilimento sito in Quinto De' Stampi - Rozzano (Milano) - Italia, via Volturno n. 48 (tutte).

Rilascio dei lotti: Monsanto Italiana S.p.a.

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: lattulosio 66,7 g;

eccipiente: acqua depurata 100 ml;

confezione: «10 g granulato per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 033239029/G (in base 10), 0ZQCZP (in base 32);

forma farmaceutica: granuli per soluzione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Monsanto Italiana S.p.a., stabilimento sito in Quinto De' Stampi - Rozzano (Milano) - Italia, via Volturno n. 48 (tutte).

Rilascio dei lotti: Monsanto Italiana S.p.a.

Composizione: 1 bustina da 10 g contiene:

principio attivo: lattulosio 10 g;

eccipiente: aroma limone 0,05 g.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11373-99A11376

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epasol»

Estratto decreto n. 783 del 2 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale EPASOL, nelle forme e confezioni: «300 mg capsule» 20 capsule, «225 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule a rilascio prolungato, «450 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule a rilascio prolungato, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Società Stabilimento chimico farmaceutico Mendelejeff S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, c.a.p. 00165, Italia, codice fiscale 00966490591.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «300 mg capsule» 20 capsule;

A.I.C. n. 033674019 (in base 10), 103NT3 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida (capsula di gelatina dura);

classe: «A», nota 02 e calsse «B», nota 02-*bis*;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: acido ursodesossicolico 300 mg;

eccipiente: amido 44 mg; magnesio stearato 3 mg; silice colloidale 4 mg; gelatina 74,5 mg; biossido di titanio 1,5 mg;

confezione: «225 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033674021 (in base 10), 103NT5 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato (capsula di gelatina dura cessione protratta);

classe: «A», nota 02 e calsse «B», nota 02-*bis*;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: acido ursodesossicolico 225 mg;

eccipienti: idrossipropilcellulosa 3 mg; cellulosa microcristallina 42 mg; gelatina 74,5 mg; biossido di titanio 1,5 mg;

confezione: «450 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033674033 (in base 10), 103NTK (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato (capsula di gelatina dura cessione protratta);

classe: «A», nota 02 e calsse «B», nota 02-*bis*;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: acido ursodesossicolico 450 mg;

eccipienti: idrossipropilcellulosa 6 mg; cellulosa microcristallina 84 mg; gelatina 123,5 mg; biossido di titanio 2,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11382

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ulcrast»

Estratto decreto n. 784 del 2 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ULCRAST, nelle forme e confezioni: «2 g compresse masticabili» 30 compresse, «2 g granulato per sospensione orale» 30 bustine, «1 g granulato per sospensione orale» 30 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale 08205300588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 g compresse masticabili» 30 compresse;

A.I.C. n. 033545017 (in base 10), 0ZZQTT (in base 32);

forma farmaceutica: compressa masticabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italia S.r.l., stabilimento sito in Roma - Italia, via Tiburtina n. 1004 (prodotto finito); IBIRN - Istituto Bioterapico Nazionale S.r.l., stabilimento sito in Roma - Italia, via Vittorio Grassi n. 9 (prodotto finito).

Rilascio dei lotti: Pulitzer italiana S.r.l.; IBIRN - Istituto bioterapico nazionale S.r.l.

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: sucralfato 2 g;

eccipiente: sorbitolo cristalli 1,4 g; aroma pandoro 30 mg; magnesio stearato 30 mg; cellulosa microcristallina 25 mg; aspartame 15 mg;

confezione: «2 g granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 033545029 (in base 10), 0ZZQU5 (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sopensione orale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italia S.r.l., stabilimento sito in Roma - Italia, via Tiburtina n. 1004 (prodotto finito); Fine Foods N.T.M., S.p.a., stabilimento sito in Brembate (Bergamo) - Italia, via Grignano n. 45 (prodotto finito).

Rilascio dei lotti: Pulitzer italiana S.r.l.; Fine Foods N.T.M. S.p.a.

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: sucralfato 2 g;

eccipienti: sorbitolo cristalli 2,965 g; aroma pandoro 5 mg; aspartame 30 mg;

confezione: «1 g granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 033545031 (in base 10), 0ZZQU7 (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sopensione orale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma - Italia, via Tiburtina n. 1004 (prodotto finito); Fine Foods N.T.M., stabilimento sito in Brembate (Bergamo) - Italia, via Grignano n. 45 (prodotto finito).

Rilascio dei lotti: Pulitzer italiana S.r.l.; Fine Foods N.T.M. S.p.a.

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: sucralfato 1 g;

eccipienti: sorbitolo cristalli 3,965 g; aroma pandoro 5 mg; aspartame 30 mg.

Indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica, ulcera duodenale, gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatie da fans (antiinfiammatori non steroidei), esofagite da reflusso.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11369

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipragocce»

Estratto decreto n. 791 del 2 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale IPRAGOCCE, nelle forme e confezioni: «"Collirio, soluzione" 1 flacone da 10 ml», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Proge Farm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novara, via Baluardo La Marmora n. 4, c.a.p. 28100, Italia, codice fiscale 01419800030.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 034193019 (in base 10), 10MHMV (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - Mecinale da banco o di automedicazione (art. 3, del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmila Farmaceutici Milano S.r.l., stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) - Italia, via E. Fermi n. 50 (produzione, confezionamento e controllo); Tubilux Pharma S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Roma) - Italia, via Costarica n. 20/22 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 100 ml:

principio attivo: Benzalconio cloruro 10 mg; idrossipropilmetilcellulosa 200 mg;

eccipienti: sodio cloruro 900 mg; potassio cloruro 200 mg; edetato bisodico 60 mg; edetato sodico 40 mg; acqua distillata q. b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11375

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Libervasc»

Estratto decreto n. 793 del 2 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LIBERVASC nelle forme e confezioni: «5.000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite; «12.500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Polifarma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tor Sapienza, 138, c.a.p. 00155 - Italia, codice fiscale 00403210586.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5.000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 033367018 (in base 10), 0ZU8ZB (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in qestione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore:

I.S.F. S.p.a., stabilimento sito in Roma - Italia, via Tiburtina, 1040 (produzione e confezionamento);

Polifarma S.p.a., stabilimento sito in Roma - Italia, via Tor Sapienza, 138 (controlli sul prodotto finito).

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: eparina calcica 5.000 U.I.;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettibili q.b.a. 0,2 ml;

confezione: «12.500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 033367020 (in base 10), 0ZU8ZD (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore:

I.S.F. S.p.a., stabilimento sito in Roma - Italia, via Tiburtina, 1040 (produzione e confezionamento);

Polifarma S.p.a., stabilimento sito in Roma - Italia, via Tor Sapienza, 138 (controlli sul prodotto finito).

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: eparina calcica 12.500 U.I.;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili q.b.a. 0,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11396

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proxagol»

Estratto decreto n. 794 del 2 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PROXAGOL nelle forme e confezioni: «223 mg/100 ml collutorio» flacone da 200 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Nobel Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156 - Italia, codice fiscale 04177861004.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «223 mg/100 ml collutorio» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 033426014 (in base 10), 0ZW2LY (in base 32);

forma farmaceutica: collutorio;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma - Italia, via Tiburtina, 1004 (prodotto finito).

Composizione: 100 ml:

principio attivo: naproxenato di cetiltrimetilammonio 223 mg;

eccipienti: glicerolo 15 g; alcool etilico 5 g; saccarina sodica 0,05 g; metil p-idrossibenzoato 0,1 g; propile p-idrossibenzoato 0,01 g; sodio fosfato 0,5 g; ammonio glicirrizzinato 0,3 g; mentolo 0,08 g; polisorbato 20 0,1 g; aroma menta erbe 0,01 g; dimeticone 0,002 g; giallo chinolina E104 0,0003 g; blu patent VE131 0,0002 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo oro-faringeo (ad esempio gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11372

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bupisen»

Estratto decreto n. 796 del 2 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BUPISEN nelle forme e confezioni: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 1 ml; «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml; «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml; «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml; «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 20 ml; «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 20 ml; «5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 1 ml; «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml; «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml; «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml; alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni d'Arbia (Siena), via Cassia Nord, 3, c.a.p. 53014 - Italia, codice fiscale 00050110527.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 034171013 (in base 10), 10LU45 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria Farmaceutica Galenica Senese, stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Italia, via Cassia Nord, 3 (tutte).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 2,5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 8 mg; acqua PPI quanto basta a 1 ml;

confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 034171025 (in base 10), 10LU4K (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria Farmaceutica Galenica Senese, stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Italia, via Cassia Nord, 3 (tutte).

Composizione: 2 ml:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 16 mg; acqua PPI quanto basta a 2 ml;

confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 034171037 (in base 10), 10LU4X (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria Farmaceutica Galenica Senese, stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Italia, via Cassia Nord, 3 (tutte).

Composizione: 5 ml:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 12,5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 40 mg; acqua PPI quanto basta a 5 ml;

confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 034171049 (in base 10), 10LU59 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria Farmaceutica Galenica Senese, stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Italia, via Cassia Nord, 3 (tutte).

Composizione: 10 ml:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 25 mg;

eccipienti: sodio cloruro 80 mg; acqua PPI quanto basta a 10 ml;

confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 034171052 (in base 10), 10LU5D (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria Farmaceutica Galenica Senese, stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Italia, via Cassia Nord, 3 (tutte).

Composizione: 20 ml:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 50 mg;

eccipienti: sodio cloruro 160 mg; acqua PPI quanto basta a 20 ml;

confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 034171064 (in base 10), 10LU5S (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria Farmaceutica Galenica Senese, stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Italia, via Cassia Nord, 3 (tutte).

Composizione: 20 ml:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 100 mg;

eccipienti: sodio cloruro 160 mg; acqua PPI quanto basta a 20 ml;

confezione: «5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 034171076 (in base 10), 10LU64 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria Farmaceutica Galenica Senese, stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Italia, via Cassia Nord, 3 (tutte).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 8 mg; acqua PPI quanto basta a 1 ml;

confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 034171088 (in base 10), 10LU6J (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria Farmaceutica Galenica Senese, stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Italia, via Cassia Nord, 3 (tutte).

Composizione: 2 ml:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 10 mg;

eccipienti: sodio cloruro 16 mg; acqua PPI quanto basta a 2 ml;

confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml;
A.I.C. n. 034171090 (in base 10), 10LU6L (in base 32);
forma farmaceutica: soluzione iniettabile;
classe: «H»;
prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;
classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);
validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., stabilimento sito in Monteroni d'Arbia (Siena) - Italia, via Cassia Nord, 3 (tutte).

Composizione: 5 ml:
principio attivo: bupivacaina cloridrato 25 mg;
eccipienti: sodio cloruro 40 mg; acqua PPI quanto basta a 5 ml;

confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml;
A.I.C. n. 034171102 (in base 10), 10LU6Y (in base 32);
forma farmaceutica: soluzione iniettabile;
classe: «H»;
prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;
classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992);
validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria Farmaceutica Galenica Senese, stabilimento sito in Monteroni d'Arbia (Siena) - Italia, via Cassia Nord, 3.

Composizione: 10 ml:
principio attivo: bupivacaina cloridrato 50 mg;
eccipienti: sodio cloruro 80 mg; acqua PPI quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11351

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flutamide Plough»

Estratto decreto n. 800 del 2 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FLUTAMIDE PLOUGH nelle forme e confezioni: «250 mg compresse» 105 compresse 250 mg; «250 mg compresse» 30 compresse 250 mg; alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.
Titolare A.I.C.: Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89 c.a.p. 20141 - Italia, codice fiscale n. 08817330155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
confezione: «250 mg compresse» 105 compresse 250 mg;
A.I.C. n. 032878011 (in base 10), 0ZCCFV (in base 32);
forma farmaceutica: compressa;
classe: «C»;
classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992);
validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Shering-Plough S.p.a., stabilimento sito in Comazzo (Lodi) - Italia, via Fratelli Kennedy, 5 (tutte).

Composizione: 1 compressa:
principio attivo: flutamide 250 mg;
eccipienti: lattosio 221,7 mg; sodio laurilsolfato 15 mg; cellulosa microcristallina 100 mg; amido di mais 162,5 mg; gel di silice 0,4 mg; magnesio stearato 0,4 mg;

confezione: «250 mg compresse» 30 compresse 250 mg;
A.I.C. n. 032878023 (in base 10), 0ZCCG7 (in base 32);
forma farmaceutica: compressa;
classe: «A»;
prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione risulta avere un brevetto
scaduto.
classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992);
validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Schering-Plough S.p.a., stabilimento sito in Comazzo (Lodi) - Italia, via Fratelli Kennedy, 5 (tutte).

Composizione: 1 compressa:
principio attivo: flutamide 250 mg;
eccipienti: lattosio 221,7 mg; sodio laurilsolfato 15 mg; cellulosa microcristallina 100 mg; amido di mais 162,5 mg; gel di silice 0,4 mg; magnesio stearato 0,4 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11345

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gastrozim»

Estratto decreto n. 801 del 2 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GASTROZIM nelle forme e confezioni: «20 g/100 ml sospensione orale» flacone da 200 ml, «1 granulato per sospensione orale» 30 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.
Titolare A.I.C.: Magis farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cacciamali, 34-36-38/a, c.a.p. 25128 - Italia, codice fiscale n. 00312600174.
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
confezione: «20 g/100 ml sospensione orale» flacone da 200 ml;
A.I.C. n. 033899016 (in base 10), 10BJJ8 (in base 32);
forma farmaceutica: sospensione orale;
classe: «A»;
prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;
classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992);
validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Officina farmaceutica Mitim S.r.l., stabilimento sito in Brescia (Italia), via Cacciamali, 34-36-38 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 100 ml:

principio attivo: sucralfato 20 g;

eccipienti: sorbitolo 70% 12 g; gomma xantana 0,4 g; bimeticone 0,024 g; E951 (aspartame) 0,2 g; povidone 1 g; metile p-idrossibenzoato 0,122 g; propile p-idrossibenzoato 0,018 g; aroma tutti frutti 0,05 g; acqua deionizzata q.b. a 100 ml;

confezione: «1 g granulato per sospensione orale» 30 bustine:

A.I.C. n. 033899028 (in base 10), 10BJJN (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Officina farmaceutica Mitim S.r.l., stabilimento sito in Brescia (Italia), via Cacciamali, 34-36-38 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 busta:

principio attivo: sucralfato 1 g;

eccipienti: mannitolo 1 g; lattosio 1,5 g; E951 (aspartame) 0,01 g; aroma tutti frutti 0,1 g.

Indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica, ulcera duodenale, gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatie da fans (antinfiammatori non steroidei), esofagite da reflusso.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11364

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Escudo»

Estratto decreto n. 802 del 2 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ESCUDO nelle forme e confezioni: «30 bustine granulato 2 g» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Lampugnani farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria Visconti, 33, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale 00738630151.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 g granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 033491010 (in base 10), 0ZY222 (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone) (Italia), strada Paduni, 240 (tutte eccetto controlli di rilascio lotti). Lampugnani farmaceutici S.p.a., via Gramsci, 4, Nerviano (Milano) (controlli di rilascio lotti).

Composizione: 1 bustina di granulato contiene:

principio attivo: sucralfato 2 g;

eccipienti: sorbitolo cristalli 2965 mg; aspartame 30 mg; aroma pandoro 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica, ulcera duodenale, gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatie da fans (antiinfiammatori non steroidei), esofagite da reflusso.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11346

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Perasint»

Estratto decreto n. 806 del 2 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PERASINT nelle forme e confezioni: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile», «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale 03589790587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 1 g + fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 033351014 (in base 10), 0ZTTC6 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A nota 55»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.a., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1040 (fiala solvente); Mitim S.r.l. stabilimento sito in Brescia (Italia), via Cacciamali, 34-38 (prodotto finito); rilascio dei lotti: Mitim S.r.l.

Composizione: flaconcino polvere dati espressi per 1 flaconcino:

principio attivo: piperacillina sale sodico 1,04 g.

Composizione: fiala solvente dati espressi per 1 fiala:

eccipienti: lidocaina cloridrato 10 mg; acqua p.p.i. 2 ml;

confezione: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile»;

1 flaconcino polvere 2 g + fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 033351026 (in base 10), 0ZTTCL (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A nota: 55»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.a., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1040 (fiala solvente); Mitim S.r.l. stabilimento sito in Brescia (Italia), via Cacciamali, 34-38 (prodotto finito). Rilascio dei lotti: Mitim S.r.l.

Composizione: flaconcino polvere dati espressi per 1 flaconcino:

principio attivo: piperacillina sale sodico 2,08 g;

composizione: fiala solvente dati espressi per 1 fiala:

eccipienti: lidocaina cloridrato 20 mg; acqua p.p.i. 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11344

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acido ursodesossicolico»

Estratto decreto n. 812 del 6 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ACIDO URSODESOSSICOLICO per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni «300 mg capsule» 20 capsule, «225 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule a rilascio modificato, «450 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule a rilascio modificato, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dorom S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Rozzano (Milano), via Volturno, 48 - Quinto de' Stampi, c.a.p. 20089, (Italia), codice fiscale 09300200152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «300 mg capsule» 20 capsule;

A.I.C. n. 034317014\G (in base 10), 10R8QQ (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A nota: 02» e «B nota: 02-bis»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9; della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone) (Italia), strada Paduni n. 240 (produzione e controlli); Monsanto italiana S.p.a., stabilimento sito in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano) (Italia), via Volturno, 48 (produzione e controlli).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: acido ursodesossicolico 300 mg;

eccipienti: amido 44 mg; magnesio stearato 3 mg; silice colloidale 4 mg; gelatina 74,5 mg; biossido di titanio 1,5 mg.

Confezione: «225 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule a rilascio modificato;

A.I.C. n. 034317026\G (in base 10), 10R8R2 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula a rilascio modificato (granulato a cessione controllata);

classe: «A nota: 02» e «B nota: 02-bis»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone) (Italia), strada Paduni n. 240 (produzione e controlli).

composizione: 1 capsula a rilascio controllato:

principio attivo: acido ursodesossicolico 225 mg;

eccipienti: idrossipropilcellulosa 3 mg; cellulosa microcristallina 42 mg; gelatina 74,5 mg; biossido di titanio 1,5 mg.

Confezione: «450 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule a rilascio modificato;

A.I.C. n. 034317038\G (in base 10), 10R8RG (in base 32);

forma farmaceutica: capsula a rilascio modificato (granulato a cessione controllata);

classe: «A nota: 2» e «B nota: 02-bis»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone) (Italia), strada Paduni n. 240 (produzione e controlli).

Composizione: 1 capsula a rilascio controllato:

principio attivo: acido ursodesossicolico 450 mg;

eccipienti: idrossipropilcellulosa 6 mg; cellulosa microcristallina 84 mg; gelatina 123,5 mg; biossido di titanio 2,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11370

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gastrodue»

Estratto decreto n. 814 del 6 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GASTRODUE nelle forme e confezioni: «compresse» 30 compresse, «sospensione orale» flacone da 180 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: MDM S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Papiniano, 228, c.a.p. 20123 (Italia), codice fiscale 00421900283.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 032985018 (in base 10), 0ZGMXU (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sofar farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze, 40 (tutte le fasi di produzione).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: oxetacaina 0,005 g; alluminio ossido idrato 0,165 g; magnesio carbonato basico leggero 0,0875 g;

eccipienti: cellulosa microcristallina 0,02 g; amido di mais 0,054 g; calcio stearato 0,0035 g;

confezione: «sospensione orale» flacone da 180 ml;

A.I.C. n. 032985020 (in base 10), 0ZGMXW (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sofar farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze, 40 (tutte le fasi di produzione).

Composizione: 100 ml:

principio attivo: oxetacaina 0,2 g; alluminio ossido idrato 3,8 g; magnesio ossido leggero 1,35 g;

eccipienti: glicerina 3,122 g; sorbitolo 1,3 g; gomma xantano 0,2 g; sodio benzoato 0,45 g; acido benzoico 0,05 g; saccarina sodica 0,01 g; olio essenziale di menta 0,007 ml; alcol etilico 0,1 ml; acqua depurata q. b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11342

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid»

Estratto decreto n. 819 del 6 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CEFONICID per uso umano a denominazione comune nelle forme e confezioni: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml, «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 fazzolettino disinfettante alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Pannonia, 6, c.a.p. 20133, (Italia), codice fiscale 11654150157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml;

A.I.C. n. 033051018\G (in base 10), 0ZJNDB (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore: I.B.N. Savio S.r.l. stabilimento sito in Ronco Scrivia - Genova (Italia), via E. Bazzano n. 14 (produzione solvente, confezionamento, controlli finali); Biopharma S.r.l., stabilimento sito in Santa Palomba - Roma (Italia), via delle Gerbere s.n.c. (produzione flaconcino polvere, confezionamento finale, controlli prodotto finito).

Composizione: 1 flaconcino:

principio attivo: cefonicid bisodico 1,08 g pari a cefonicid 1 g;

Composizione: 1 fiala:

eccipienti: lidocaina cloridrato 25 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2,5 ml.

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 fazzolettino disinfettante;

A.I.C. n. 033051020\G (in base 10), 0ZJNDD (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.B.N. Savio S.r.l., stabilimento sito in Ronco Scrivia - Genova (Italia), via E. Bazzano n. 14 (produzione solvente, confezionamento, controlli finali); Biopharma S.r.l., stabilimento sito in Santa Palomba - Roma (Italia), via delle Gerbere s.n.c. (produzione flaconcino polvere, confezionamento finale, controlli prodotto finito).

Composizione: 1 flaconcino:

principio attivo: cefonicid bisodico 1,081 g pari a cefonicid 1 g;

Composizione: 1 siringa:

eccipienti: lidocaina cloridrato 25 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11367

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazione allo statuto dell'associazione «Villa Favard» in Firenze

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1999 sono stati modificati gli articoli 2, 3 e 16 dello statuto dell'associazione «Villa Favard», con sede in Firenze.

00A0083

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione denominata «Associazione per lo studio dell'emodinamica e della cardiologia», in Padova.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1999 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione denominata «Associazione per lo studio dell'emodinamica e della cardiologia», con sede in Padova e ne è stato approvato lo statuto.

00A0084

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione denominata «Etica ed economia - Universitatis Bassanensis Schola De Negotiis Gerendis» (Scuola d'impresa della Comunità Bassanese), in Bassano del Grappa.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1999 è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione denominata «Etica ed economia - Universitatis Bassanensis Schola De Negotiis Gerendis» (Scuola d'impresa della Comunità Bassanese), con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) ed è stato approvato lo statuto.

00A0085

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491, recante: «Istituzione di nuovi tribunali e revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino, a norma dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1999, n. 155». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 1999).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pagina 5, seconda colonna, all'art. 5, comma 3, dopo il comune «Piana degli Albanesi», deve intendersi pubblicato il seguente: «*Roccamena,*».

00A0123

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, concernente: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 232/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 61 del predetto supplemento, nel penultimo periodo delle premesse al decreto medesimo, dove è scritto: «*Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 1999;*», leggasi: «*Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 dicembre 1999 e del 29 dicembre 1999;*».

00A0124

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77